



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ai Dirigenti responsabili
delle Strutture Complesse
di Arpa Piemonte
Loro Sedi

e, p.c.: Al Sig.
Direttore Generale

Al Sig.
Direttore Tecnico

Oggetto: Mobilità fra enti. Circolare.

Come è noto, la disciplina della mobilità esterna tra pubbliche amministrazioni è regolata dall'art. 30 del Dlgs. 165/2001, il quale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 80/2021, richiede, nei tre specifici casi sottoelencati, l'assenso dell'ente di appartenenza al rilascio del nulla osta:

"È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione".

Ora, è importante richiamare la Vostra attenzione sulla prima ipotesi e, cioè, nel caso di "posizioni dichiarate motivatamente infungibili": si tratta, all'evidenza, di ipotesi in cui il dipendente sia collocato in una posizione, che richiede, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, una particolare preparazione, che è stata allo stesso fornita dall'Amministrazione nel corso degli anni.

È evidente la *ratio* della norma: evitare il depauperamento dell'Amministrazione, che su quel particolare dipendente, ha investito in termini di tempo e di risorse.

Va ancora osservato che l'art. 63 del CCNL 02.11.2022 (personale del comparto), rubricato "Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale", al comma 2 lettera f) prevede che *"fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa."*

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Amministrativa

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO - Tel. 01119680111

direttore.amministrativo@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it



L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni".

In altre parole, la disciplina contrattuale non deroga (né avrebbe potuto...) alla disciplina della legge, ma anzi ribadisce la necessità dell'assenso dell'Amministrazione "cedente".

La mobilità, quindi, non si configura come diritto soggettivo del dipendente, ma è sempre necessaria una valutazione comparativa fra l'interesse del dipendente e quello superiore di Agenzia a non disperdere il proprio patrimonio di competenze e professionalità.

Vi invito ad attenerVi alle suesposte indicazioni in sede di rilascio del parere in ordine a richieste di mobilità verso altri enti.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Avv. Roberto Giovanetti

(firmato digitalmente)

Arpa Piemonte – Ente di diritto pubblico

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Amministrativa

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO - Tel. 01119680111

direttore.amministrativo@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it